

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 11

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento
per l'apposizione dei termini per le denunce di infortuni sul
lavoro e di malattie professionali

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e dell'articolo 1, allegato 1, nn. 1 e 21, della legge 8 marzo 1999, n. 50)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 giugno 2001)

Schema del regolamento di semplificazione del procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortuni sul lavoro e di malattie professionali (legge 8 marzo 1999, n.50, allegato 1, nn. 2 e 21).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 8 marzo 1999, n.50, allegato 1, prevede la semplificazione di due procedimenti: il numero 2 relativo *all'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali*; il numero 21 relativo *alla denuncia all'istituto assicuratore e all'autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni*.

I due regolamenti suindicati in realtà riguardano la stessa materia e vanno pertanto unificati in un unico testo.

Attualmente la disciplina delle denunce da parte dell'assicurato e del datore di lavoro degli infortuni intervenuti nel corso di svolgimento delle prestazioni lavorative e delle malattie professionali è contenuta negli articoli 13, 52, 53 e 54 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 che appunto vengono assoggettati alla presente semplificazione.

E' apparsa opportuna una nuova disciplina semplificata dei procedimenti suindicati avuto riguardo soprattutto agli aspetti: del momento di decorrenza dell'obbligo delle denunce, delle modalità di presentazione delle medesime, anche per via informatica e telematica, dell'unificazione del regime delle denunce a tutti i settori produttivi, della limitazione delle denunce all'autorità di pubblica sicurezza ai casi più gravi, ecc. ecc.

Il regolamento si compone di otto articoli l'ultimo dei quali contiene le abrogazioni degli articoli 13, 52, 53, 54 del T.U. 30.06.1965, n. 1124 (limitatamente alle modalità di denuncia e fatte salve le sanzioni amministrative). Si dà conto di seguito, in sintesi, del contenuto dei singoli articoli.

Art. 1

Stabilisce l'obbligo dell'assicurato di dare notizia al proprio datore di lavoro di ogni infortunio e malattia professionale ai quali va incontro, pena la decadenza di ogni indennità o indennizzo per il periodo anteriore.

Art. 2

Disciplina l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni di cui rimangano vittime i propri dipendenti, prognosticati non guaribili entro tre giorni. Si prevede che detto termine decorra dalla data di ricevimento del relativo certificato medico anche nell'ipotesi in cui la malattia si protragga fino al quarto. In precedenza era incerta la decorrenza dello stesso termine e le parti avevano ovviato a tale inconveniente a mezzo di atti amministrativi, inidonei peraltro a fissare tale data con la necessaria certezza.

E' previsto anche che il datore di lavoro denunci i fatti che abbiano come conseguenza la morte (o il pericolo di morte) dei prestatori d'opera entro 24 ore dal verificarsi dei medesimi.

Le malattie professionali devono essere denunciate dal datore di lavoro entro cinque giorni dalla conoscenza del manifestarsi delle medesime.

Art. 3

Disciplina il contenuto delle denunce sia degli infortuni che delle malattie professionali con la specifica indicazione degli elementi costitutivi di ciascuna.

Art. 4

Regola le modalità di presentazione delle denunce affidate a varie opportunità, compresa quella per via telematica, peraltro, relativamente a quest'ultima, sulla base di apposite istruzioni che verranno diramate dall'Istituto assicuratore. Una particolare disciplina è prevista per gli infortuni e le malattie professionali che si verificano durante la navigazione e la pesca marittima.

Art. 5

Estende la disciplina di presentazione delle denunce anche agli infortuni e alle malattie professionali che si verificano nei settori dell'artigianato e dell'agricoltura. In precedenza era prevista al riguardo una disciplina autonoma e singolare.

Art. 6

Regola le modalità di presentazione delle denunce all'autorità di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia come conseguenza la morte o l'inabilità per più di 30 giorni. Tale ultima previsione innova rispetto al precedente regime che obbligava il datore di lavoro a segnalare alla stessa autorità ogni infortunio comportante l'inabilità al lavoro per oltre tre giorni. Poiché queste denunce devono essere fatte anche all'Istituto assicuratore è previsto che quest'ultimo debba comunque tenere periodicamente informata l'autorità di pubblica sicurezza del verificarsi degli stessi infortuni.

Art. 7

Nel fare salva la disciplina dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, che dà facoltà all'INAIL di adottare provvedimenti finalizzati a semplificare e a snellire aspetti procedurali della normativa dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'articolo in esame fa salva la prevista possibilità per l'Ente di adottare ulteriori disposizioni di semplificazione in ambiti di sua competenza.

Art. 8

Disciplina le necessarie abrogazioni ai fini della semplificazione.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il regolamento di semplificazione è previsto ai numeri 2 e 21 dell'allegato 1 alla legge n.50 del 1999 e disciplina i due procedimenti in forma unitaria, in quanto il legislatore in realtà ha individuato la medesima fonte quale ambito della delegificazione- semplificazione.

Il provvedimento non presenta problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario; esso è redatto in forma non novellistica e le abrogazioni sono stabilite espressamente.

Gli effetti positivi della disciplina possono essere così sintetizzati: a) certezza della decorrenza del termine per la presentazione delle denunce; b) ampliamento delle modalità di presentazione delle medesime; c) riduzione delle denunce da presentare all'autorità di pubblica sicurezza, e cioè solo nei casi di maggior gravità; d) unificazione del regime delle denunce per tutti i settori produttivi.

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

1.1) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Lo schema di regolamento in esame, che s'inserisce nel quadro normativo vigente, disciplina l'obbligo delle denunce di infortunio e delle malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Le innovazioni apportate dal regolamento incidono soltanto su disposizioni di carattere procedimentale, non sostanziale. Trova applicazione anche l'articolo 20, lett. b e g-septies, legge n. 59/97 che prevede la necessità di una conclusione rapida dei procedimenti.

Vengono espressamente abrogate le disposizioni oggetto di semplificazione contenute negli artt. 13 (limitatamente alle modalità di denuncia degli infortuni), 52, 53, 54, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

1.2) Necessità dell'intervento normativo.

Lo schema regolamentare risponde alla necessità di semplificare e rendere più efficiente la disciplina del procedimento mediante: a) determinazione del momento certo di decorrenza dell'obbligo delle denunce da parte dell'assicurato e del datore di lavoro a seguito del verificarsi di infortuni di durata superiore a tre giorni e delle malattie professionali; b) puntuale indicazione del contenuto delle denunce; c) fissazione delle modalità di presentazione delle medesime, anche per via informatica e telematica; d) estensione dell'obbligo di denuncia, con le modalità previste dal presente regolamento, anche per gli infortuni e le malattie professionali relative al settore agricolo; e) limitazione dell'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza dei soli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 30 giorni; f) obbligo delle Amministrazioni interessate di scambiarsi reciproche informazioni secondo modalità che saranno stabilite dai Ministeri dell'Interno e del Lavoro e dall'Istituto assicuratore.

1.3) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La disciplina del presente regolamento, che riguarda aspetti procedurali relativi alla presentazione delle denunce di infortuni e malattie professionali, non presenta alcun profilo d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

1.4) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

La disciplina regolamentare non interferisce in alcun modo sulle sfere di autonomia regionale e locale ai sensi dell'art. 117 Cost. e della legge n.127/1997.

2. Elementi di drafting normativo.

2.1) Individuazione di nuove definizioni normative.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative .

2.2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Vengono abrogati gli articoli: gli artt. 13 (limitatamente alle modalità di denuncia degli infortuni) 52, 53, 54 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (fatte salve le sanzioni amministrative ivi previste). Vengono mantenuti fermi gli effetti prodotti dall'art. 14, comma 1° del D. l.vo 23.02.2000 n. 38 che attribuisce all'Inail poteri di semplificazione procedurale in ambiti di sua competenza.

Ovviamente vengono anche meno le disposizioni di grado inferiore che, sia pure in modo inadeguato, hanno in passato tentato di disciplinare la materia.

3. Verifica dell'esistenza di progetti di legge su materia analoga eventualmente all'esame del Parlamento; verifica delle linee prevalenti di giurisprudenza costituzionale in materia di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.

Non risultano né iniziative legislative parlamentari, né orientamenti giurisprudenziali in contrasto con le linee di riforma procedurale seguita con il regolamento in esame.

4. Valutazione dell'impatto amministrativo.

L'intervento alla base del regolamento in oggetto si prefigge di agevolare la presentazione delle denunce degli infortuni e delle malattie professionali, senza per questo aggravare l'utente di ulteriori oneri finanziari, organizzativi e burocratici.

Inoltre, l'Inail non dovrà, a seguito del regolamento, modificare alcunché di rilevante nell'ambito della propria organizzazione amministrativa.

Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali (legge 8 marzo 1999, n.50, allegato 1, nn. 2 e 21).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato n. 1, procedimenti nn. 2 e 21;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare gli articoli 13, 52, 53, 54;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in particolare l'art. 25;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 marzo 2001

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'Interno e del Lavoro e della Previdenza Sociale

EMANA

Il seguente regolamento

Articolo 1

Obblighi degli assicurati in ordine agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

1. L'assicurato è tenuto a denunciare al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.
2. In difetto, qualora il datore di lavoro non sia comunque venuto a conoscenza dell'infortunio, nessuna indennità è dovuta all'assicurato per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
3. L'assicurato è altresì tenuto a denunciare al proprio datore di lavoro l'insorgere di malattie professionali nel termine di 15 gg. dalla loro manifestazione, pena la decadenza da ogni indennizzo per il periodo anteriore alla stessa denuncia.

Articolo 2

Obblighi del datore di lavoro in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

1. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni di cui rimangano vittime i propri dipendenti, prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.
2. La denuncia deve essere effettuata entro due giorni dal ricevimento da parte del datore di lavoro del certificato medico attestante l'avvenuto infortunio e la sua durata.
3. Qualora l'infermità prognosticata guaribile in tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno, sempre che il datore di lavoro abbia ricevuto nel frattempo il nuovo certificato medico. Diversamente lo

stesso termine decorre dalla data in cui il relativo certificato medico perviene al datore di lavoro.

4. In caso di infortunio mortale o per il quale si preveda il pericolo di morte del prestatore d'opera, il datore di lavoro è tenuto a denunciare il fatto per telegrafo o a mezzo fax entro 24 ore dal verificarsi del medesimo.
5. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore le malattie professionali entro cinque giorni successivi alla data in cui ha ricevuto la denuncia della malattia da parte del lavoratore.

Articolo 3

Contenuto delle denunce

1. La denuncia dell'infortunio indica, oltre alle generalità dell'assicurato e al suo codice fiscale, il giorno e l'ora in cui è avvenuto, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure igieniche e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. Alla denuncia è allegato il relativo certificato medico.
2. Alla denuncia delle malattie professionali deve essere allegato il certificato medico contenente, oltre all'indicazione delle generalità dell'assicurato, del suo domicilio e del luogo dove si trova ricoverato, anche una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato e di quella rilevata dallo stesso medico.
3. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire in qualsiasi momento all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
4. Le denunce previste in questo articolo devono indicare altresì le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti a quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Articolo 4

Modalità di presentazione delle denunce

1. Le denunce di infortunio possono essere fatte in una qualunque sede dell'Istituto sugli appositi moduli apprestati dal medesimo.
2. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia di infortunio e delle malattie professionali deve essere fatta dal capitano preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore, all'istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia, ove non possa avvenire per via telematica, deve essere fatta il giorno del primo approdo successivo all'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale che all'estero.
3. Le denunce possono essere inviate a mezzo posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di spedizione vale come data di presentazione. Se presentata direttamente nella sede l'ufficio rilascia apposita ricevuta.
4. Le denunce possono essere presentate anche a mezzo fax o per via informatica e telematica, secondo modalità indicate dall'Istituto assicuratore.

Articolo 5

Denuncia degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura e artigianato

La denuncia degli infortuni e delle malattie professionali che si verifichino nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato deve essere presentata dai datori di lavoro per i dipendenti, e dai titolari del nucleo di appartenenza dell'assicurato per i lavoratori autonomi, con le modalità e i termini previsti nel presente regolamento.

Articolo 6

Denunce all'autorità di pubblica sicurezza

1. Il datore di lavoro, anche se non soggetto alle disposizioni del titolo primo del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, deve immediatamente, e comunque entro il termine di 24 ore, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di trenta giorni.
2. Il termine decorre dal verificarsi del fatto, o, in caso di prognosi superiore ai trenta giorni, da quando il datore di lavoro abbia ricevuto il relativo certificato medico.
3. La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio, durante la navigazione o in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano e all'autorità portuale o consolare competente del luogo di primo approdo. Gli uffici ai quali è presentata la denuncia debbono rilasciarne ricevuta.
4. La denuncia deve indicare:
 - a) il nome e il cognome, la ditta, la ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
 - b) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
 - c) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
 - d) il nome e il cognome, il codice fiscale, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

- e) lo stato di quest'ultima e le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo.
 - f) Il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
5. L'Istituto assicuratore trasmette periodicamente al Ministero dell'Interno l'elenco degli infortuni che abbiano come conseguenza l'inabilità al lavoro per più di tre giorni, con modalità che saranno stabilite d'intesa tra lo stesso Ministero, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e l'Istituto assicuratore.

Articolo 7

Disposizioni ulteriori in materia di semplificazione


1. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, in tema di delibere dell'Inail intese a semplificare e snellire aspetti procedurali della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 8

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli artt. 13 (limitatamente alle modalità di denuncia degli infortuni) 52, 53, 54 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 (fatte salve le sanzioni amministrative ivi previste).

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

NUCLEO PER LA SEMPLIFICAZIONE
DELLE NORME E DELLE PROCEDURE

Prot. n. 61.50.1.20.22.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

-Dipartimento affari giuridici e
legislativi

-Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento

-Dipartimento per la funzione pubblica-
Ufficio legislativo


Roma 11 giugno 2001

OGGETTO: Schema di regolamento di semplificazione del procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e malattie professionali (nn 2 e 21, all.1, legge 8 marzo 1999, n.50)

Ad integrazione della nota in data 6 giugno 2001, prot. n.39/01/NS/I 20.2.2 si invia la copia del parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto, la cui trasmissione era stata erroneamente omessa.

IL COORDINATORE

A.D.



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 119/01

Roma, addi 14/5/2001.....2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

PRESIDENZA CONSIGLIO

MINISTRI

- Nucleo -

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 100/2001 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Saccapanello

Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure

15 MAG. 2001

ARRIVO Prot. 825



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 23 aprile 2001

N. della Sezione: 110/2001

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

La Sezione

Vista la relazione prot. n. 681/2001/NSNP in data 3-4-2001, pervenuta il 13-4-2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure - chiede il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Roberto Chieppa;

PREMESSO:

L'Amministrazione riferisce che lo schema di regolamento in oggetto risponde alla necessità di semplificare il procedimento per le denunce di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

Viene sottolineato che, al fine di semplificare le modalità di presentazione delle denunce, viene individuata in modo certo, rispetto alla precedente disciplina, la decorrenza del termine per la presentazione delle denunce, vengono ampliate le modalità di presentazione con unificazione del regime per tutti i settori produttivi ed, infine, vengono ridotte le ipotesi di presentazione delle denunce all'autorità di pubblica sicurezza.

Ciò premesso in via generale, la relazione ministeriale passa ad illustrare il contenuto dello schema che si compone di otto articoli.

CONSIDERATO:

La legge 8 marzo 1999 n. 50 ha individuato i procedimenti e dettato i criteri per l'emanazione dei c.d. regolamenti di semplificazione, in attuazione dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Tra i procedimenti inclusi nell'allegato I della predetta legge lo schema in oggetto ha correttamente individuato (ed unificato) quelli la cui evidente connessione impone una disciplina comune ai fini della semplificazione (n. 2 – Procedimento per la apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali e n. 21 – Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorità di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni).

L'individuazione certa del termine di decorrenza per la presentazione delle denunce, l'ampliamento delle modalità di presentazione (anche per via informatica e telematica), la riduzione delle denunce da presentare all'autorità di pubblica sicurezza e l'unificazione del regime delle denunce per tutti i settori produttivi rispondono ai criteri di semplificazione, indicati dal legislatore.

In ordine al testo dello schema, si segnala la necessità di coordinare l'art 5 del regolamento, relativo alle denunce degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura ed artigianato, con l'art. 25 del d. lgs. n. 38/2000 (richiamato nella premessa), che prevede, al comma 2, che le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Valuterà l'Amministrazione se richiamare, o meno, anche tale norma nell'art. 7 dello schema, interpretandola come possibilità di dettare ulteriori disposizioni di semplificazione aggiuntive rispetto a quelle del regolamento in esame.

Altrimenti dovrà essere precisato se nell'ipotesi prevista dall'art. 5 dello schema si applichino o meno le modalità del regolamento o se continuino ad applicarsi le eventuali diverse modalità deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INAIL.

In relazione alle abrogazioni di cui all'art. 8 dello schema, appare opportuno, ove possibile, individuare con precisione la parziale abrogazione delle norme (ad esempio, in ordine all'art. 13 del d.P.R. n. 1124/1965 è preferibile abrogare espressamente le sole parole "la denuncia degli infortuni").

Infine, considerato che il regolamento in oggetto entrerà in vigore dopo che avrà avuto applicazione la normativa che definisce le nuove denominazioni e strutture dei Ministeri, occorre aggiornare i richiami con le nuove denominazioni.

P.Q.M

La Sezione esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

Visto
Il Presidente della Sezione
(Corrado Calabrò)



Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Antonio Serrao)

